

**RELAZIONE TECNICA  
RELATIVA ALLA DELIBERAZIONE 14 DICEMBRE 2010, ARG/gas 233/10**

**AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA  
DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA. PRESUPPOSTI PER  
L'AGGIORNAMENTO PER IL TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2011 E  
MODIFICHE AL TIVG**

**1. Introduzione**

1.1 Con il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica si è provveduto ad aggiornare:

- per il trimestre gennaio – marzo 2011, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale di cui all'articolo 5 del “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane”, allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: TIVG), relativamente alla componente di commercializzazione all'ingrosso,  $CCI_i$ , e al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato,  $QTV_i$ ;
- i valori dell'elemento  $QTF_i$ , elemento a copertura dei costi di trasporto;
- il coefficiente  $\lambda$  riferito alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo, nonché la componente  $QT_{PSV}^{tut}$  relativa al servizio di trasporto fino al PSV;
- la componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$ ;
- la componente degli oneri aggiuntivi  $QOA$  e la relativa Tabella n. 2 del TIVG, con l'introduzione dell'elemento  $CV^{FG}$  per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione.

Inoltre il provvedimento oggetto della presente relazione tecnica ha effettuato delle modifiche al TIVG al fine di:

- confermare gli attuali valori della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio  $QVD$ ;
- modificare il termine per il calcolo e la trasmissione dei valori dell'elemento  $QTF_i$  da parte dell'impresa maggiore di trasporto.

## 2. Aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale

### *Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso*

2.1 L'articolo 6 del TIVG ha stabilito i criteri di aggiornamento della componente  $CCI_t$  calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:

- a)  $QCI$ , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato in 0,930484 euro/GJ;
- b)  $QE_t$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo.

La deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2010, ARG/gas 89/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 89/10) ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di riferimento applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011, il parametro  $QE_0$  sia moltiplicato per un coefficienti  $K$  pari a 0,925.

2.2 Per il trimestre gennaio – marzo 2011, con riferimento ai dati del periodo marzo – novembre 2010, l'indice dei prezzi di riferimento  $I_t$ , relativo al gas naturale, è pari a 1,034.

2.3 In particolare, nel periodo di riferimento per il calcolo dell'indice  $I_t$  (marzo – novembre 2010), le quotazioni medie espresse in dollari Usa hanno registrato le seguenti variazioni: gasolio 0.1 da 652,97 a 680,66 US\$/MT (+4,2%), BTZ da 467,09 a 470,53 US\$/MT (+0,7%) e Brent da 567,92 a 585,82 US\$/MT, (+3,2%). Nel periodo di riferimento l'euro ha subito un deprezzamento pari al 1,6% rispetto al dollaro Usa (il rapporto US\$/euro è passato da un valore di 1,333151 ad un valore di 1,311533).

Nella seguente tabella sono altresì riportate le medie dei prodotti energetici del paniere gas naturale che determinano il suddetto valore dell'indice  $I_t$ :

GASOLIO <sub>t</sub>	centesimi di euro/kg	<b>51,9142</b>
GASOLIO <sub>0</sub>	centesimi di euro/kg	55,8337
BTZ <sub>t</sub>	centesimi di euro/kg	<b>35,8966</b>

$BTZ_0$	centesimi di euro/kg	32,1787
$BRENT_t$	centesimi di euro/kg	<b>44,6644</b>
$BRENT_0$	centesimi di euro/kg	41,5377
$I_t$ (1 gennaio 2011)	-	<b>1,034</b>

2.3 La modifica apportata dalla deliberazione ARG/gas 89/10 prevede che per l'anno termico 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011 il parametro  $QE_0$ , pari a 7,054000 euro/GJ, sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,925.

Pertanto la suddetta modifica e il livello dell'indice  $I_t$  determinano:

- a) un valore del corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale,  $QE_t$ , pari a 6,746798 euro/GJ;
- b) un valore della componente  $CCI_t$  pari a 7,677282 euro/GJ.

Per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc, i suddetti valori diventano rispettivamente 0,259887 euro/mc e 0,295729 euro/mc.

2.4 Nel trimestre gennaio - marzo 2011, le condizioni economiche di fornitura del gas naturale, relativamente alla  $CCI_t$ , aumentano, rispetto al trimestre precedente, di 0,241423 euro/GJ, pari a 0,9300 centesimi di euro/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento di 0,038520 GJ/mc.

#### *Componente relativa al servizio di trasporto*

2.5 L'articolo 8 del TIVG ha stabilito che la componente  $QT_{i,t}$  nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:

- a)  $QTF_i$ , pari al corrispettivo fisso a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
- b)  $QTV_b$ , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato.

2.6 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica i valori dell'elemento  $QTF_i$  sono stati aggiornati al fine di tenere conto delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale

relative all'anno 2011, approvate ai sensi della deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2010, ARG/gas 218/10.

- 2.7 A tale fine, è stata aggiornata la Tabella n.5 del TIVG relativa all'elemento  $QTF_i$  a copertura dei costi di trasporto in ciascun ambito tariffario.
- 2.8 Con riferimento all'elemento relativo al corrispettivo variabile  $QTV_t$  si è provveduto a:
- fissare, con riferimento all'anno 2011, il valore del coefficiente  $\lambda$  riferito alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo ad un livello pari a 0,007999;
  - fissare, per l'anno 2011, il valore della componente  $QT_{PSV}^{int}$  relativa al servizio di trasporto fino al PSV, ad un livello pari a 0,195937 euro/GJ.
  - aggiornare, con riferimento al trimestre gennaio - marzo 2011, la componente  $QTV_t$ .
- 2.9 I valori di  $\lambda$  e della componente  $QT_{PSV}^{int}$  sono stati fissati sulla base dei nuovi valori per l'anno 2011 delle quote relative al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, nonché dei nuovi valori del corrispettivo unitario medio di capacità per il trasporto sulla rete nazionale  $CP_e$ , del corrispettivo unitario variabile  $CV$ , del corrispettivo integrativo unitario variabile  $CV^P$  e del corrispettivo unitario integrativo finalizzato alla copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione  $CV^{FG}$ .
- 2.10 L'aggiornamento dell'elemento relativo alla componente  $QTV_t$  è stata aggiornata considerando il nuovo livello della  $CCI_t$ , nonché i nuovi valori di  $\lambda$ . Rispetto a tali livelli, il valore del corrispettivo variabile  $QTV_t$  per il trimestre gennaio - marzo 2011 risulta pari a 0,062978 euro/GJ, come evidenziato nella seguente tabella:

Coefficiente $\lambda$	0,007999	
$\lambda \times CCI_t$	euro/GJ	0,061411
$\lambda \times QT_{PSV}^{int}$	euro/GJ	0,001567
<b>Totale</b>	<b>euro/GJ</b>	<b>0,062978</b>

Tale valore corrisponde a quello in vigore nel trimestre settembre – dicembre 2010 e, pertanto, si conferma il valore della  $QTV_t$  così come aggiornato nel trimestre precedente.

#### *Componente relativa al servizio di stoccaggio*

- 2.11 L'articolo 9 del TIVG ha stabilito il valore della componente QS relativa al servizio di stoccaggio. Tale valore, con riferimento all'anno 2011, è stato aggiornato per tenere conto dei livelli dei corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio e il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas relativi al medesimo anno 2011, approvati con la deliberazione ARG/gas 202/10.
- 2.12 In particolare, la componente relativa al servizio di stoccaggio  $QS$  assume il valore di 0,239092 euro/GJ, diminuendo, rispetto al precedente valore, di 0,033525 euro/GJ.

#### *Componente degli oneri aggiuntivi*

- 2.13 A partire dall'1 gennaio 2011 viene introdotto nella componente degli oneri aggiuntivi  $QOA$ , di cui all'articolo 11 del TIVG, l'elemento  $CV^{FG}$ . Tale elemento, fissato pari a 0,000012 euro/Smc, è un corrispettivo unitario per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione.
- 2.14 Di conseguenza, la Tabella n. 2 del TIVG è stata modificata al fine di comprendere l'elemento  $CV^{FG}$  nella componente  $QOA$ .

### **3. Modifiche al TIVG**

#### *Componente relativa alla commercializzazione al dettaglio*

- 3.1 Con la deliberazione oggetto della presente relazione tecnica è stato previsto che i valori della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio  $QVD$ , di cui alla Tabella n. 1 del TIVG, siano confermati fino al 30 giugno 2011. Ciò al fine di effettuare ulteriori approfondimenti e raccogliere gli elementi necessari a determinare il nuovo livello della componente  $QVD$ .

*Modifiche al termine per il calcolo e la trasmissione dei valori dell'elemento  $QTF_i$*

- 3.2 Il termine per il calcolo e la trasmissione dei valori dell'elemento  $QTF_i$  da parte dell'impresa maggiore di trasporto è stato spostato al giorno 15 del mese di dicembre anziché al giorno 15 del mese di novembre.
- 3.3 Tale modifica è stata effettuata considerando i tempi necessari all'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, di calcolare i valori dell'elemento  $QTF_i$  per ciascun ambito tariffario e di trasmetterli all'Autorità.

**4. Variazione della spesa per il cliente domestico preso a riferimento**

- 4.1 Nel trimestre gennaio – marzo 2011, tenendo conto oltre che dei sopraddetti aggiornamenti, anche della modifica delle componenti di distribuzione del gas naturale, di cui alla deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10, la variazione complessiva del cliente domestico preso a riferimento, ossia per la famiglia con riscaldamento autonomo e consumo annuale di 1.400 metri cubi, è pari a +1,3%, imposte comprese, con una maggiore spesa, su base annua, di circa 14 euro.
- 4.2 Per un cliente che invece, vivendo in un'abitazione ad alto risparmio energetico o in zone climatiche più favorevoli (condizioni che consentono un minor utilizzo di gas naturale), consuma 700 metri cubi l'anno, la variazione risulta del + 2,8% pari a circa 17 euro su base annua.

14 dicembre 2010

Il direttore della Direzione mercati

Massimo Ricci